REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 750/85 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (3), definisce per tali prodotti una categoria III;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per le uve da tavola, le ciliegie e le fragole con regolamento (CEE) n. 750/85 della Commissione (4), si manifesta attualmente per i limoni del tipo verdelli; che date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 750/85 è completato dalla menzione seguente:

« limoni del tipo verdelli: dal 1° luglio al 30 settembre 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 18.